



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	2239
12 GEN. 2007	
Cat _____	Clas _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I settore – ufficio legale

Prot. n. _____

Modugno, 11 gennaio '07

Al Segretario Generale
Dott. Pietro Acquafredda

SEDE

OGGETTO: Riscontro Sua nota del 2 gennaio 2007 prot. 203 – Richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti – contenzioso ASPE.

Con la presente, in riscontro alla Sua nota di cui in oggetto, si trasmette la documentazione richiesta dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti, dott. Lorusso, composta dal Lodo Arbitrale, Sentenza della Corte di Appello di Bari e della Sentenza della Corte di Cassazione, nonché copia della comparsa di costituzione, con domanda riconvenzionale, depositata in data 18 dicembre 2006 dal legale nominato dall'Ente, avv. Maria Benedetto, dinanzi al Tribunale Civile di Bari – Sez. dist. di Modugno.

All'uopo si precisa che, l'intero contenzioso iniziato con il ricorso alla procedura arbitrale si è concluso solo con l'intervento della Sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, depositata il 22 dicembre 2005, con cui la Corte ha respinto l'impugnazione proposta dalla Società Aspe confermando la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari circa la nullità del Lodo arbitrale.

A tale proposito, per quanto concerne il compenso erogato agli arbitri, si evidenzia che il lodo arbitrale non è stato adottato a seguito di comportamento doloso o colposo degli arbitri i quali, al contrario, hanno regolarmente esaminato la questione di improcedibilità sollevata dal Comune, rigettando la stessa con adeguata motivazione che, condivisibile o meno, è stata oggetto di ben due gradi di giudizio.

Pertanto, la declaratoria di nullità di un lodo arbitrale non produce, ipso iure, la recuperabilità dei compensi corrisposti al collegio arbitrale, soprattutto quando il lodo

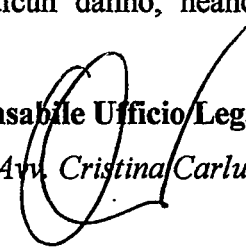
non è frutto di un comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile agli stessi arbitri e che, in via immediata sia causa di nullità della pronuncia arbitrale.

Il rimborso, invece, di quanto corrisposto agli arbitri può essere richiesto alla parte che ha dato luogo al giudizio arbitrale: infatti, il risarcimento di tutti i danni, anche derivanti dai giudizi, è stato chiesto alla Società Aspe mediante domanda riconvenzionale spiegata dal Comune a seguito dell'instaurazione, da parte della predetta Società, di un giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale di Modugno per il riconoscimento delle medesime pretese già avanzate in sede arbitrale.

Alla luce di tutto quanto esposto non è ravvisabile alcun danno, neanche ipotetico, alle casse comunali.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

cy

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	203
- 2 GEN. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 2 gennaio 2007

Al Procuratore legale
Avv. Cristina Carlucci

SEDE

Oggetto: controversia con la società Aspe.

Per aderire alla richiesta della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia Le rimetto copia della nota acquisita al protocollo generale in data 27/12/2006 col n.61491 con invito a voler dettagliatamente relazionare in merito, nel rispetto dei termini assegnati.



Il Segretario Generale
Dr. Pietro Acquafredda

Pietro Acquafredda



Corte dei Conti

*Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Puglia
Via G. Matteotti - 70121 Bari*

Aspe ref. n. 12

Bari, 21 DIC. 2006

*Al Sig. Segretario Generale
del Comune di*

Al Sig. Segretario Generale
del Comune di

70026 - MODUGNO

Prot. N. 65140 V. n. 409/04/LRS
da citare nella risposta

COMUNE DI MODUGNO Prot. N. <u>61491</u>
27 DIC 2006
Cal. Fasc.

Oggetto: controversia con la società Aspe.

Qualche tempo fa è pervenuto a questa P.R. un esposto, in cui due cittadini, abitanti in codesta città, denunciavano, ciascuno dal proprio canto, una verosimile ipotesi di danno che sarebbe stato arrecato alle finanze di codesto civico Ente, a cagione della nullità dichiarata dalla locale Corte d'Appello, con sentenza n. 742/01, in relazione ad un lodo arbitrale intervenuto tra codesto Comune e la Società in oggetto nominata, che avrebbe reso indebita l'erogazione dei compensi già corrisposti ai componenti del relativo collegio.

Ciò premesso, s'invita la S.V. a voler cortesemente trasmettere, con urgenza, a questo requirente, per fini di giustizia, ai sensi degli artt. 2 e 5 legge n. 19/94 nonché dell'art. 74 R.D. n. 1214/34, copia del suddetto lodo arbitrale e della inerente succitata sentenza della Corte d'Appello di Bari, nonché dei mandati di pagamento emessi a favore dei predetti giudici arbitri.

Per tale adempimento si assegna il termine del 15.1.2007. V

IL PROCURATORE REGIONALE
(dr. F. Iorusso)

Per ~~eseguire~~ ^{allo} ~~addebi~~ ~~ad analogo~~ richiesta della Procura. _____

Le rimetto copia nota - - - avente ad oggetto - - -

Con invito a voler dettagliatamente relazionare
in merito nel rispetto dei termini assegnati -